



N. 10.

**Legge che porta modifiche alla Legge sul Bollo e che disciplina i depositi giudiziari.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Repubblica di San Marino**

*promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 22 Marzo 1926:*

**Art. 1.**

Le tasse sulle sentenze penali, di cui all'art. 14 della Legge 14 Marzo 1918 sul bollo, sono raddoppiate.

A completamento della tariffa si stabilisce che la tassa per i misfatti e per i delitti, portanti solo condanna a pena pecuniaria, sia di lire otto.

**Art. 2.**

Nei procedimenti a querela di parte e in quelli in cui vi è costituzione di parte civile, in caso di assoluzione dello imputato, il querelante o la parte civile pagheranno una tassa fissa di sentenza in lire dieci.

**Art. 3.**

Nelle cause innanzi al Giudice Conciliatore aventi per oggetto controversie del valore tra le L. 50 e le L. 100 si adopererà carta da bollo da L. 1.

**Art. 4.**

Nelle cause innanzi al Tribunale Commissariale aventi per oggetto controversie di valore non superiore alle L. 500 - si adopererà carta da bollo da L. 2 anzichè da L. 4.

**Art. 5.**

Tutte le somme che, per qualsiasi motivo, devono essere depositate in relazione a cause vertenti sia civili che penali, sia di primo che di secondo che di terzo o straordinario grado, dovranno essere versate all'Ufficio del Registro. Lo Stato e gli Uffici statali non assumono alcuna responsabilità - nè diretta, nè indiretta, nè comunque - per i depositi fatti in luogo e modo diverso da quelli prescritti con la presente Legge.

I capitali dei minori, delle donne, delle persone od enti soggetti comunque a tutela continueranno - a tutto rischio e pericolo dei singoli aventi diritti - ad essere depositati in istituti privati di credito o altrimenti impiegati secondo le norme in vigore.

Il Conservatore rilascerà al deponente apposita ricevuta con l'indicazione della persona che fa il deposito, della somma depositata e del motivo del deposito. Il deponente produrrà negli atti di causa la ricevuta. Il Conservatore verserà le somme depositate, che restano infruttifere, nella Cassa Governativa.

Dovendosi restituire in tutto o in parte il fatto deposito spetta al Commissario della Legge di disporre, con decreto scritto sulla stessa ricevuta rilasciata dal Conservatore, quale somma sia da restituire e a quale persona. Il Conservatore eseguirà la ordinata restituzione della somma prelevandola sui fondi di ufficio a sue mani e verserà la ricevuta di cui sopra al Cassiere come denaro contante. Il Cassiere, a sua volta, trasmetterà la ricevuta alla Contabilità che dovrà dargliene scarico comunicando l'operazione alla Commissione del Bilancio per l'opportuno controllo.

#### **Art. 6.**

La presente Legge sarà applicata dopo la sua entrata in vigore. Gli art. 1 e 2 saranno applicati ai soli procedimenti iniziati dopo la entrata in vigore.

**Dato dalla Nostra Residenza addì 22 Marzo 1926.**

I CAPITANI REGGENTI

Valerio Pasquali - Marco Marcucci

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi